

1980/13 RLB

TRIBUNALE DI PADOVA

Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO

PRESIDENTE

DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO

GIUDICE

DOTT. MANUELA ELBURGO

GIUDICE

Nel proc. N. 1980/13

Promosso con ricorso depositato in data 12.7.13 da:

[REDACTED]

Con l'avv. [REDACTED]

Nei confronti di:

[REDACTED] S.R.L.

Con l' [REDACTED]

OGGETTO: RICORSO EX ART. 2473, comma 3, c.c.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Tribunale,

visto il ricorso ex art. 2473, comma 3, c.c. depositato da F [REDACTED] in data 12.7.13 con il quale il ricorrente, premesso di essere receduto dalla società Verifiche Industriali s.r.l. con comunicazione ricevuta in data 8.8.12 e di non aver accettato la determinazione del valore della propria partecipazione effettuata dalla società in complessivi € 13.341,09, chiedeva la nomina di un esperto per l'anzidetta determinazione ex art. 2473, comma 3, c.c.;

vista la memoria difensiva depositata dalla società resistente all'udienza del 19.9.13;

vista la relazione depositata in data 29.4.2014 dall'esperto nominato dal Tribunale, dott. Davide lafelice, che ha determinato il valore della quota del ricorrente al momento del recesso in € 19.000,00, corrispondente al valore economico della stessa, in proporzione al valore economico dell'intera azienda con applicazione del metodo patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento con capitalizzazione limitata, pari ad € 24.000,00, detratto uno sconto per mancanza di controllo pari al 21%;

rilevato che le parti sono sostanzialmente d'accordo sul metodo di valutazione applicato dal C.T.U., mentre non convergono sull'applicazione o meno del predetto sconto contestando parte ricorrente l'applicabilità nell'ambito della disciplina del recesso di tale correttivo;

ritenuto ad avviso del collegio che tale "sconto di minoranza", così come eventuali "premi di maggioranza" non possono trovare applicazione nella determinazione del valore della partecipazione del socio receduto;

rilevato innanzitutto che lo spirito della riforma societaria, che ha profondamente innovato la disciplina del recesso del socio nell'ambito delle società di capitali, è stato quello di tutelare il socio di minoranza agevolandone l'uscita dalla società non solo ampliando le ipotesi di recesso, ma anche innovando a tal fine sui criteri dettati per la valutazione della partecipazione del socio uscente, non più ancorata ai valori contabili ma al suo effettivo valore di mercato (il cd. "fair value");

W

rilevato invero che, così come oggi disciplinato, l'istituto del recesso finisce per operare come un deterrente rispetto a comportamenti illegittimi della maggioranza risolvendosi in uno stimolo all'efficienza e correttezza nei rapporti interni e in particolare in un incentivo alla ricerca di soluzioni dei conflitti interni, tale da scongiurare l'esercizio stesso del rimedio e in tal modo evitare il temuto impatto sul patrimonio sociale;

rilevato come pertanto proprio per raggiungere i suddetti fini sono stati rivisti i criteri per determinare la somma da attribuire al socio recedente per non vanificare l'esercizio del predetto diritto rendendolo non conveniente sul piano patrimoniale;

rilevato che l'art. 2473, comma 3, c.c. stabilisce che "i soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso";

considerato che l'art. 13 dello statuto sociale al comma 3 prevede che tale valore è determinato sulla base della situazione patrimoniale della società al momento del recesso tenendo conto del suo valore di mercato incluso l'avviamento;

considerato che la norma di legge, così come quella statutaria, riferiscono il valore di mercato non alle singole quote ma al patrimonio sociale nel suo complesso e pertanto, attesa l'inesistenza di un mercato dei patrimoni sociali nella loro interezza, essa non può che significare un riferimento al valore economico effettivo del patrimonio netto e, quindi, al capitale economico della società;

ritenuto pertanto che il riferimento normativo al rimborso della quota in proporzione del patrimonio sociale esclude di per sé la possibilità che possano venire in considerazione premi di maggioranza o sconti di minoranza che riguardano e possono venire in considerazione solo nell'ambito della negoziazione di una quota in relazione al prezzo convenuto in uno scambio isolato ove rilevano posizioni di interesse soggettivo e di forza contrattuale dei soggetti coinvolti;

ritenuto pertanto che il valore della quota di partecipazione del _____ al momento dell'exit dalla società deve essere stimato in complessivi € 24.000,00, così corrette, ex art. 1349 c.c., le conclusioni dello stimatore;

ritenuto, quanto alle spese processuali e di C.T.U., che le stesse devono essere poste integralmente a carico della società resistente dal momento che la stessa non ha contestato quanto indicato in ricorso, e cioè che anteriormente al deposito del presente ricorso e proprio per evitare la controversia _____ aveva dichiarato di accettare una liquidazione a valori intermedi tra le due stime pari ad € 22.745, proposta questa rimasta senza alcun riscontro positivo della controparte;

considerato inoltre che solo in corso di causa la resistente ha offerto la somma di € 18.500,00, somma in ogni caso inferiore a quella determinata dallo stimatore;

P.Q.M.

determina in complessivi € 24.000,00 il valore della quota di partecipazione di _____ nella società _____ s.r.l. alla data del recesso dell'8.8.12;

condanna la società resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.093,00, di cui € 93,00 per esborsi, oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese di consulenza, liquidate in complessivi € 3.200,00, oltre accessori di legge e al lordo degli acconti versati.

Si comunico

Padova, li 22.5.14

IL PRESIDENTE
Caterina Santinello
(dott. Caterina Santinello)

Depositato in Cancelleria

il 23.5.14

IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE CANCELLIERE
Tiziana De...